

Parere n. 159 del 23/09/2010

PREC 134/09/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Telmes S.r.l. - Lavori di sostituzione dei quadri elettrici di comando e controllo delle pompe di rilancio a parziale rifacimento dell'impianto elettrico - Importo a base d'asta € 149.000,00 - S.A.: ASPEM S.p.A.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 4 febbraio 2009 è pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Telmes S.r.l. ha chiesto a questa Autorità di pronunciarsi in merito all'appalto di lavori in oggetto, con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione applicato dalla ASPEM S.p.A., tenuto conto che il disciplinare di gara stabilisce che l'aggiudicazione deve avvenire calcolando la soglia di anomalia.

Al riguardo, l'istante Telmes S.r.l. ha rappresentato che il punto 2 del disciplinare di gara descrive, a pag. 6, la procedura di aggiudicazione, stabilendo che si sarebbe proceduto alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, mentre dal fax ricevuto dall'istante in data 28 gennaio 2009, prot. 1607, avente ad oggetto l'esito della gara, si deduce che il criterio utilizzato dalla ASPEM S.p.A. per l'aggiudicazione è stato quello del massimo ribasso assoluto, non tenendo conto della soglia di anomalia. L'istante medesima ha, inoltre, riferito che, in data 29 gennaio 2009 ha chiesto il verbale di gara e alcuni chiarimenti riguardanti la procedura espletata, ma la stazione appaltante non ha fornito alcuna risposta al riguardo.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, con nota pervenuta in data 1 ottobre 2009, la ASPEM S.p.A. ha rilevato che il bando di gara evidenzia, al punto VI.3, lettere a) e c), che l'affidamento sarebbe stato effettuato al massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e che non sarebbe stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, bensì la loro verifica ex artt. 87 e 88, del D.Lgs. n. 163/2006. I medesimi criteri sono, peraltro, evidenziati anche nel disciplinare di gara, a pag. 6. Seguendo quanto stabilito dalla *lex specialis*, la stazione appaltante ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia, all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa CEL Compagnia Elettromeccanica Lombarda, a chiedere all'aggiudicataria provvisoria di fornire le giustificazioni in merito al ribasso offerto, ad acquisire le giustificazioni richieste e ad aggiudicare definitivamente la gara alla CEL Compagnia Elettromeccanica Lombarda (cfr. verbale di gara prot. n. 1494 del 27 gennaio 2009; lettera dell'ASPEM S.p.A. prot. 1609 del 28 gennaio 2009; note del 5 febbraio 2009).

Ritenuto in diritto

Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame si deve, preliminarmente, osservare che il bando di gara (punto VI.3 "Informazioni complementari") stabilisce che "l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara" (lettera a) e che "le offerte anormalmente basse sono valutate con riferimento agli artt. 86, 87, 88 e 89, del D.Lgs. n. 163/2006" e "non si applica l'esclusione automatica delle offerte, qualunque sia il numero delle offerte valide" (lettera c).

In linea con quanto stabilito dal bando, il punto 2 del disciplinare di gara (pag. 6) prevede che la stazione appaltante, aperte le buste B - Offerta economica, "procede, ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89, del D.Lgs. n. 163/2006, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Non si procede all'esclusione automatica delle offerte qualsiasi sia il numero delle offerte valide".

Ciò premesso, la stazione appaltante risulta aver correttamente operato in conformità alle richiamate prescrizioni della *lex specialis*.

Infatti, il verbale di gara prot. n. 1494 del 27 gennaio 2009 (pagg. 4 e 5) dà evidenza dell'effettuazione del calcolo della soglia di potenziale anomalia, nonché

dell'aggiudicazione provvisoria all'impresa CEL Compagnia Elettromeccanica Lombarda, previo esito delle verifiche ex art. 87, del D.Lgs. n. 163/2006. Conseguentemente, la ASPEM S.p.A., con lettera prot. 1609 del 28 gennaio 2009, ha chiesto alla CEL Compagnia Elettromeccanica Lombarda, di fornire giustificazioni in merito al ribasso offerto, ex artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e, con nota in data 5 febbraio 2009 (prot. ASPEM S.p.A. n. 2221 del 5 febbraio 2009) la CEL ha fornito le giustificazioni richieste. Quindi, con nota in pari data la stazione appaltante ha inviato all'aggiudicataria la lettera prot. 2269/2009, con richiesta di produzione della documentazione propedeutica alla firma del contratto e, successivamente, ha provveduto a comunicare a tutti i partecipanti alla gara, contestualmente alla restituzione della cauzione provvisoria, l'affidamento definitivo alla CEL Compagnia Elettromeccanica Lombarda (prot. n. 3467 del 26 febbraio 2009).

Pertanto, ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante in merito alla valutazione delle giustificazioni e della documentazione fornite dalla CEL Compagnia Elettromeccanica Lombarda, limitatamente al quesito posto dall'istante Telmes S.r.l., dalla documentazione prodotta emerge che la ASPEM S.p.A. ha proceduto ad individuare la soglia di anomalia dell'offerta e a verificare l'offerta anomala della CEL Compagnia Elettromeccanica Lombarda nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la ASPEM S.p.A. abbia individuato la soglia di anomalia dell'offerta ed effettuato la verifica dell'offerta anomala della CEL Compagnia Elettromeccanica Lombarda in conformità alla prescrizioni della *lex specialis* di gara.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04 ottobre 2010